

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Definizione delle modalita' di presentazione dell'istanza da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi, per le annualita' 2026-2027-2028, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. (25A04178)

(GU n.174 del 29-7-2025)

Si comunica che sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «la finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> - contenuto «I DECRETI», e' stato pubblicato il testo integrale del decreto del direttore centrale per la finanza locale, del 14 luglio 2025, corredato dall'allegato 1, finalizzato alla definizione delle modalita' di presentazione dell'istanza da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi, per le annualita' 2026-2027-2028, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

MENU

[Home](#) > [La finanza locale](#) > [Archivio della documentazione](#) > Decreto 14 luglio 2025

Decreto 14 luglio 2025

Finanza locale

 14 Luglio, 2025

Tipologia documentazione

Decreti, provvedimenti, disposizioni, ordinanze

Ufficio emittente

Direzione Centrale per la Finanza Locale

Argomento

 Trasferimenti agli enti locali

Risorse correlate

 [Comunicato del 21 luglio 2025](#)

Modalità di presentazione dell'istanza da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - articolo 1, comma 139, legge n.145/2018 - Annualità 2026-2027-2028.

ALLEGATI

 [Decreto 14 luglio 2025](#)

437.67 KB

 [Modello istanza \(.zip\)](#)

72.11 KB



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, che dispone testualmente *“Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.”*;

VISTO l'articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 19 del 2024 che prevede che agli oneri derivanti dai commi 1, 6, 7 e 7-bis, pari 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede, tra l'altro, *“d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*;

VISTO l'articolo 1, comma 796, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 139 è ridotta di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030;

CONSIDERATO, pertanto, che risultano rideterminati i contributi assegnati ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 715 milioni di euro per l'anno 2027 e di 550 milioni di euro per l'anno 2028;

VISTO l'articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a norma del quale gli enti di cui al comma 139, per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre 2025;

CONSIDERATO che a norma del citato comma 140, la richiesta deve contenere:

- il quadro economico dell'opera;
- il cronoprogramma dei lavori;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

- le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera;

CONSIDERATO che, in virtù del citato comma 140, la mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;

CONSIDERATO che a seguito della trasmissione delle istanze di contributo non saranno consentite modifiche relativamente ai CUP e/o agli importi degli interventi;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del citato comma 140:

a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico;

b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

c) il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici;

c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del triennio precedente;

VISTO il successivo comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce quanto segue: “L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai comuni con risultato di amministrazione, al netto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo e' prorogato al 31 marzo 2022. (1) Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2028;

VISTO l'art. 52-bis, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che ha previsto, ai fini dell'assegnazione del contributo, la sospensione della procedura di verifica dei requisiti di cui al terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, fino all'adozione di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno;

VISTO, altresì, il comma 142 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che: *“Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.”;*

VISTO il comma 143 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 8 del Decreto-legge del 14/03/2025 n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che prevede: *“L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad aggiudicare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro nove mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

avvenire entro tredici mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro ventitrè mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. [...] I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.”;

VISTO il comma 144 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n.145 ai sensi del quale “I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell' articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146. Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte saranno recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con apposito decreto del Ministro dell'interno. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146 sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

CONSIDERATO il disposto di cui al successivo comma 145, secondo cui nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;

RILEVATA la necessità di acquisire dai comuni interessati i dati richiesti dalle richiamate disposizioni normative, al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entità del contributo da assegnare loro nelle modalità previste dal comma 140 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO il Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTA la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF);

RILEVATA la necessità di approvare, per le annualità 2026-2027-2028, il modello informatizzato di presentazione da parte dei comuni interessati delle domande per la concessione dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

VISTE le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

Decreta

Art. 1

Comuni richiedenti il contributo

1. I comuni hanno facoltà di richiedere i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti ai sensi dell'articolo 1, commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentando apposita domanda al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale, con le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli 3 e 4.
2. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:
 - a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
 - b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
 - c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
3. Non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che, nel triennio 2023-2024-2025, risultano beneficiari dell'intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per le annualità 2023-2024-2025, parte dell'intero contributo richiedibile per fascia demografica possono presentare una nuova istanza per l'importo non concesso e/o non richiesto.

Art. 2

Tipologie di investimento

1. Il contributo erariale di cui al precedente articolo 1, comma 1, può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti destinati a opere pubbliche in materia di:
 - messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
 - messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
 - messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

2. Gli interventi devono essere identificati dal CUP. La natura del CUP deve necessariamente essere identificata con il codice “03 – Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)” e tipologia intervento del CUP diversa da “06 - Manutenzione ordinaria”, “59 – Lavori socialmente utili” o “99 – Altro”. Inoltre, la classificazione secondo i settori e sotto-settori del CUP deve corrispondere a quanto indicato di seguito, pena esclusione dal contributo:
 - a. Settore Infrastrutture ambientali e risorse idriche - sotto- settore Difesa del suolo oppure Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente oppure Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi oppure Risorse idriche e acque reflue;
 - b. Settore Infrastrutture di trasporto – sotto-settore Stradali;
 - c. Settore Infrastrutture sociali - sotto-settore Sociali e scolastiche oppure Abitative oppure Sanitarie oppure Difesa oppure Direzionali e amministrative oppure Giudiziarie e penitenziarie oppure Pubblica sicurezza.

Art. 3

Modello istanza

1. È approvato il Modello di istanza riportato all'allegato 1, definito secondo apposita Piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le cui finalità sono riportate nel precedente comma 1 dell'articolo 2.
2. L'istanza è prodotta da parte dei Comuni interessati esclusivamente attraverso le apposite funzioni disponibili nell'area riservata del sistema di cui al precedente comma 1, anche attraverso le informazioni già trasmesse e presenti in detto sistema.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

Art. 4

Modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione per le annualità 2026-2027-2028, i comuni, entro il termine perentorio delle ore 24:00 del 15 settembre 2025, trasmettono la citata istanza, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio tecnico.

Art. 5

Ammissibilità delle domande

1. Ai fini dell'ammissibilità al contributo:
 - a) le richieste devono contenere il quadro economico dell'opera (importo complessivo), il cronoprogramma dei lavori (piano dei costi), le informazioni riferite alla tipologia dell'opera nonché il codice unico di progetto (CUP) valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo che deve essere coerente con le finalità individuate nel precedente comma 1 dell'articolo 2;
 - b) le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nel documento unico di programmazione degli enti locali di cui all'art. 170 del d.lgs. 267/2000 e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;
 - c) alla data della presentazione della richiesta i Comuni devono aver trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.
2. Non sono ammesse domande formulate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

Art. 6

Istruzioni e specifiche

È facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati dall'articolo 4, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2025

Il Direttore Centrale
(Valentino)



RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNI 2026-2027-2028 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

COMUNE DI.....

CODICE ENTE BDAP:.....

VISTO il comma 139, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone testualmente "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.";

VISTI l'articolo 1, comma 8, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e l'articolo 1, comma 796, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che dispongono riduzioni dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 139 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

DATO ATTO che risultano determinati per il triennio 2026-2028 contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 715 milioni di euro per l'anno 2027 e di 550 milioni di euro per l'anno 2028;

VISTO l'articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede che "gli enti di cui al comma 139, per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre 2025";

CONSIDERATI gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente modello;

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 1, comma 140, lettera a), della legge n.145/2018, che le opere per le quali si richiede il contributo sono inserite in uno strumento programmatico.

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 145/2018, il contributo per le annualità 2026-2027-2028 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di seguito specificati:

Tipologia opera:

Codice CUP:

Descrizione:

Quadro economico dell’opera: Euro

Richiesta di contributo: Euro

Quota parte cofinanziata: Euro

Enti co-finanziatori:

Edificio scolastico: (SI/NO)

Codice edificio:

Cronoprogramma lavori - Piano dei costi	2026	2027	2028	2029	2030

Il Responsabile del Servizio tecnico

Il Rappresentante legale